

CONTENZIOSO

Liti pendenti in Cassazione: modalità e termini per la “nuova” definizione agevolata

di Angelo Ginex



La **legge di riforma del processo tributario** ha introdotto una specifica disposizione concernente la **definizione agevolata** delle **controversie pendenti** innanzi alla **Corte di Cassazione**.

In particolare, secondo quanto previsto dall'[articolo 5 L. 130/2022](#), il **soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o che a questo è subentrato o che ne ha la legittimazione**, ha la possibilità di definire le **controversie tributarie pendenti in sede di legittimità**.

La **finalità** perseguita dalla norma citata è quella di **ridurre il numero dei giudizi in attesa di essere decisi** dalla Corte di Cassazione e, quindi, di smaltire l'arretrato.

È previsto che la **definizione** possa intervenire secondo **differenti percentuali** di pagamento:

- **previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia**, qualora tale valore **non sia superiore a 100.000 euro** e l'Agenzia delle entrate sia risultata **integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**;
- **previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia**, qualora tale valore **non sia superiore a 50.000 euro** e l'Agenzia delle entrate sia risultata **soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito**.

Il **valore della controversia** deve essere determinato ai sensi dell'[articolo 16, comma 3, L. 289/2002](#), per cui occorre assumere a base di calcolo per la definizione **l'importo dell'imposta** che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, **al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo**, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato

con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Invece sono **escluse** dalla definizione agevolata in parola le **controversie concernenti anche solo in parte:**

- le **risorse proprie tradizionali** dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020;
- l'**imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;**
- le **somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Ue 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La **domanda di definizione agevolata** deve essere presentata **entro il 14 gennaio 2023** e deve concernere **controversie "pendenti"**, ovvero i giudizi per i quali il **ricorso per cassazione** sia stato **notificato** alla controparte **entro il 16 settembre 2022** e alla **data di presentazione** della **domanda** di definizione agevolata **non** sia intervenuta una **sentenza definitiva**.

La definizione **si perfeziona** con la presentazione della **domanda entro** il suddetto termine del **14 gennaio 2023** e con il **previo pagamento** degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per **ciascuna controversia autonoma**, intendendosi tale quella relativa a **ciascun atto impugnato**, deve essere presentata una **distinta domanda** di definizione esente dall'imposta di bollo e deve essere effettuato un **distinto versamento**.

L'adesione alla definizione agevolata comporta la contestuale **rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione** e, in ogni caso, le **spese del giudizio estinto** restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali **versamenti già effettuati** a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle **percentuali** sopra indicate. La definizione **non** dà comunque luogo alla **restituzione delle somme già versate** ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli **effetti** della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali **pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 16 settembre 2022**.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia **apposita richiesta** al giudice, dichiarando di volersene avvalere. In tal caso **il processo è sospeso fino al 14 gennaio 2023**.

L'eventuale **diniego** della definizione deve essere **notificato entro trenta giorni** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è **impugnabile entro sessanta giorni** dinanzi alla Corte di cassazione.

In mancanza di **istanza di trattazione** presentata dalla parte interessata, **entro due mesi decorrenti dal 14 gennaio 2023**, il processo è dichiarato **estinto**, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

La definizione perfezionata dal **coobbligato** giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Da ultimo, si rileva che con [provvedimento AdE 16/09/2022](#) sono state individuate le modalità di attuazione del citato [articolo 5 L. 130/2022](#), ivi compreso il **modello di domanda** che deve essere presentato nel rispetto di quanto sopra indicato.